



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

**ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV  
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

**Delibera n. ~~131~~ del 16 ottobre 2021**

**Oggetto: Adozione “Vademecum sulla gestione commissariale dei Comitati CRI”**

Il giorno 16 ottobre 2021, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato regolarmente costituito,

**Visto** il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii di riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183;

**Visto** il verbale di proclamazione delle elezioni per il rinnovo degli organi statutari del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana dell'Ufficio Elettorale Nazionale del 29 maggio 2020 prot. n. 21479/U del 29/05/2020;

**Visto** il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

**Tenuto conto** di quanto discusso nel corso del Consiglio Direttivo Nazionale tenutosi il 29 maggio 2021 nell'ambito della riscontrata necessità di predisposizione di un documento a supporto dell'attività commissariale sotto il profilo delle attività gestorie e degli adempimenti posti in capo al commissario;

**Ravvista**, pertanto, l'esigenza di dare a chi è chiamato a ricoprire il ruolo di commissario un quadro quanto più chiaro dell'istituto del commissariamento, nonché delle funzioni e degli adempimenti di natura economico-patrimoniale ed associativa richiesti dall'incarico ai sensi della normativa vigente e della disciplina statutaria e regolamentare;


**Vista** la bozza di *Vademecum sulla gestione commissariale dei Comitati CRI* condivisa dai competenti Uffici dell'Associazione, giusta Scheda di Sintesi n. 8900 del 6 luglio 2021;


**Tenuto conto** di quanto emerso nel corso della seduta odierna del Consiglio Direttivo Nazionale;

Con voti unanimi,

**DELIBERA**

1. Di adottare l'allegato *Vademecum sulla gestione commissariale dei Comitati CRI*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di trasmettere la presente delibera, unitamente al relativo allegato, al Segretario Generale per il seguito di competenza e successiva pubblicazione.

Il Segretario verbalizzante  
Rossella Maria Della Corte  


Il Presidente  
Avv. Francesco Rocca  




## ***Vademecum gestione commissariale Comitati CRI***

### **1. Oggetto del vademecum**

Il presente vademecum, avente carattere ausiliario non esaustivo, è redatto in conformità alla normativa vigente, alle disposizioni previste dal d.lgs. 117/2017 in tema di reti associative del Terzo settore, allo Statuto CRI, ai Regolamenti vigenti e nel rispetto delle procedure proprie dell'Associazione, con l'obiettivo di agevolare ed indirizzare la gestione commissariale dei Comitati della Croce Rossa Italiana dando piena informativa a chi è chiamato a ricoprire il ruolo di commissario degli adempimenti di natura morale e giuridica richiesti dall'incarico.

### **2. Il commissariamento**

Il commissariamento di un Comitato, disciplinato ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto CRI e dell'articolo 29 dello Statuto-tipo dei Comitati CRI, è una misura di natura straordinaria e temporanea adottata con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta del competente Consiglio Direttivo Regionale, al verificarsi di circostanze che non permettono il prosieguo della gestione del Comitato, sotto il profilo amministrativo ovvero associativo, allo scopo di ristabilire per mezzo di interventi gestionali di breve, medio e/o lungo termine l'ordinario funzionamento dello stesso.

Nello specifico, il commissariamento di un Comitato CRI, ai sensi degli articoli 28.3 lett g) e 38.3 dello Statuto CRI, degli articoli 29.1, 29.3, 29.4, 29.5 dello Statuto-tipo dei Comitati e dei regolamenti CRI vigenti, è disposto nei casi di:

- accertate **irregolarità nella gestione amministrativa** in materia contabile, di rendicontazione, contrattuale, di gestione del personale, di gestione sanitaria, di sicurezza sul lavoro;
- **inosservanza delle direttive nazionali** in materie strategiche o con riferimento alle funzioni di interesse pubblico di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
- azioni, atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, richiamati all'articolo 2 dello Statuto-tipo;
- qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la **mancanza di candidati** o non si raggiunga il numero legale per la validità della consultazione;
- a seguito dell'approvazione della **mozione di sfiducia** avverso il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- accertate **violazioni dello Statuto e delle disposizioni normative e regolamentari** da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo nel suo complesso;
- **decadenza del Presidente** dalla carica, conseguente all'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione o della radiazione;



- ove il Presidente di un Comitato o i membri del Consiglio Direttivo dallo stesso delegati siano **assenti** per più di due volte nello stesso anno solare alle riunioni delle **assemblee** sovraordinate;
- su proposta motivata del Consiglio Direttivo Regionale, nel caso in cui il **bilancio annuale** del Comitato evidenzi un **risultato negativo** (previa richiesta di relazione e relativo piano di rientro al Consiglio Direttivo del Comitato ed al revisore dei conti);
- **dimissioni del Presidente** prima della scadenza naturale del mandato ove il Vice Presidente non assicuri l'ordinaria amministrazione delle attività;
- mancato pagamento della **quota** da destinare al **Fondo** per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati territoriali.

Ai sensi del *Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali*, la gestione commissariale è inoltre prevista nell'ipotesi di **nuova costituzione** di un Comitato nelle more della definizione delle cariche elettive. Per tale fattispecie si rimanda integralmente al citato Regolamento.

### **3. Il commissario: profilo e funzioni**

Il Commissario, nominato dal Presidente Nazionale su proposta del Presidente Regionale territorialmente competente, viene **individuato tra i Soci volontari in possesso di requisiti morali, di esperienza di gestione amministrativa e di coordinamento, e con elevata conoscenza della struttura organizzativa della Croce Rossa Italiana e delle sue procedure in ambito normativo, statutario e regolamentare.**

Con le medesime procedure di individuazione e nomina del Commissario, può essere disposta la nomina di uno o due Vice Commissari.

Il Commissario del Comitato ai sensi dello Statuto CRI:

- è un **Socio volontario** della Croce Rossa Italiana, titolare di diritto di elettorato passivo;
- rimane in carica per un periodo di **sei mesi, prorogabile** fino alla risoluzione delle problematiche che hanno determinato il commissariamento;
- esercita, ove non sia disposto altrimenti, i **poteri del Presidente e del Consiglio Direttivo**;
- **non rientra nelle previsioni di incompatibilità** definite dall'articolo 39 dello Statuto CRI;
- **può essere sostituito** prima dello scadere del mandato con la medesima procedura con cui è stato nominato.

Il commissario è tenuto a verificare le condizioni organizzative ed economico-finanziarie del Comitato interessato ed a tal fine **programma e realizza gli interventi di razionalizzazione necessari a ristabilire l'ordinario equilibrio economico-finanziario e/o associativo del Comitato**, attuando le opportune azioni di indirizzo ed emanando atti e provvedimenti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il commissario:



- promuove l'attivazione delle necessarie **procedure sostitutive** sotto il profilo organizzativo ed amministrativo-gestionale;
- rimodula la gestione economico-finanziaria realizzando ed attuando un **piano economico-finanziario** di rilancio, anche tramite processi di **spending review**, quali: *i*) ottimizzazione delle risorse e ridefinizione del fabbisogno del personale, *ii*) riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, *iii*) dismissione dei mezzi non funzionali al perseguimento delle attività istituzionali e di interesse generale;
- favorisce il **rilancio delle attività associative**, sanitarie e socio sanitarie, sociali e dei servizi alla persona, e l'attivazione di nuove **collaborazioni e convenzioni**, anche partecipando a gare indette dalle pubbliche amministrazioni in conformità alle disposizioni statutarie.

Il commissario, ove il Comitato presenti problematiche richiedenti specifiche competenze tecnico-professionali, può essere affiancato da un esperto tecnico della materia, individuato di concerto con il Comitato Nazionale, con relativi oneri a carico del Comitato territoriale medesimo.

#### **4. Adempimenti commissariali**

##### ***a. Comunicazioni di aggiornamento anagrafico***

Dal momento che il commissario assume la legale rappresentanza del Comitato a far data dalla sua nomina, questi provvede tempestivamente agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di **comunicazioni obbligatorie di variazione del legale rappresentante** alle pubbliche amministrazioni - pena l'irrogazione di sanzioni amministrative o eventuale cancellazione dai registri - ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **Agenzia delle Entrate**;
- **Regione (e/o Prefettura)**, depositaria dei registri delle persone giuridiche, del RUNTS e dell'elenco delle associazioni di Protezione Civile o altri registri in cui si è iscritti;
- **Registro delle imprese** della provincia nel quale ha sede legale il Comitato (se iscritto).

Il commissario provvede inoltre a revocare espressamente eventuali **procure e deleghe** conferite del precedente Presidente (o Commissario).

##### ***b. Passaggio di consegne***

Anche al fine di consentire la corretta continuità delle operazioni patrimoniali e contabili nonché l'efficiente prosecuzione delle attività associative svolte dal Comitato, entro 7 giorni dalla nomina, il Commissario sottoscrive con il Presidente uscente un atto di passaggio di consegne. Ove non sia possibile procedere in tal senso, il Commissario ne fa menzione nella prima relazione periodica.

### **c. Verifica dello stato amministrativo-contabile ed associativo**

Il Commissario è tenuto ad **avviare attività di verifica dello stato amministrativo-contabile ed associativo** del Comitato, anche avvalendosi del questionario di autocontrollo allegato al *Regolamento sulla trasparenza e sui controlli*, altresì consultabile sul portale GAIA.

La valutazione verterà pertanto sui seguenti macroambiti: *i) governance*, ivi inclusa la corretta tenuta e gestione dei Libri Sociali obbligatori; *ii) gestione del personale*, sia dipendente che volontario; *iii) amministrazione e contabilità*, ivi inclusa la corretta redazione e conservazione delle scritture contabili nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo settore, anche con riferimento alla nomina dell'organo di controllo e del revisore dei conti; *iv) gestione delle convenzioni*, dei **progetti** e delle attività; *v) relazioni esterne e comunicazione*.

### **d. Relazioni periodiche**

- **Entro 30 giorni** dall'insediamento, il Commissario trasmette una relazione al Consiglio Direttivo Regionale e al Consiglio Direttivo Nazionale indicante le principali criticità riscontrate in esito alle verifiche condotte nel Comitato oggetto di commissariamento. La relazione potrà essere corredata dalla programmazione ed organizzazione degli interventi che il Commissario si prefigge di porre in essere al fine di risanare la situazione del Comitato.
- Nel corso dell'attuazione del piano di risanamento e comunque **entro 120 giorni** dall'avvio del commissariamento, il Commissario è tenuto a redigere e trasmettere una seconda relazione intermedia di aggiornamento al Consiglio Direttivo Regionale e al Consiglio Direttivo Nazionale che attesti l'andamento della gestione commissariale sul piano degli interventi e della situazione economico-finanziaria.
- **Al termine della gestione commissariale** e dell'eventuale piano di risanamento, e comunque **entro sei mesi** dall'insediamento, il Commissario invia una relazione finale al Consiglio Direttivo Regionale e al Consiglio Direttivo Nazionale che attesti le cessate esigenze dello stato commissariale ovvero il permanere delle criticità che hanno condotto al commissariamento e l'eventuale proposta di proroga dello stesso.
- In caso di prosecuzione della gestione commissariale **oltre i 6 mesi**, il Commissario trasmette una relazione di aggiornamento, con le medesime modalità sopraindicate, con cadenza **trimestrale**.

### **e. Accertamento responsabilità civili e penali**

Il Commissario, ove nel corso dell'analisi sullo stato amministrativo-contabile ed associativo effettuata siano state riscontrate gravi inadempienze amministrativo-gestorie, può stabilire di promuovere e sottoporre ad approvazione assembleare l'**azione di responsabilità ex articolo 2393 del Codice Civile** nei confronti dell'uscente Presidente e/o Consiglio Direttivo del Comitato al fine di accertare eventuali violazioni dei doveri legali e statutari richiesti dalla natura dell'incarico ricoperto.



Parimenti, ove nel corso della gestione commissariale dovessero delinearsi azioni od omissioni dell'uscente Presidente o Commissario e/o Consiglio Direttivo configurabili quali fatto di **reato ai sensi del Codice Penale**, il Commissario è tenuto ad **informarne le autorità competenti** al fine di accertare eventuali responsabilità penali in capo ai soggetti agenti.

## **5. Conclusione del commissariamento**

### ***Ipotesi di avvenuto risanamento***

a) Sulla scorta di quanto relazionato nel corso della gestione commissariale ai sensi dell'articolo 6 del *Regolamento per l'elezione degli organi statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana*, valutata l'opportunità di procedere nuovamente ad una gestione autonoma del Comitato, il Presidente Regionale competente, tramite apposito provvedimento, indice le **elezioni**.

In tal caso, il Commissariamento termina all'atto di insediamento del Consiglio Direttivo neoeletto.

b) Anche qualora le problematiche che hanno condotto al commissariamento siano state risolte nel corso della gestione commissariale, il Commissario, in esito alle analisi condotte sulla situazione economico-finanziaria ed associativa del Comitato, ove **non sussistano le condizioni previste dalla normativa sul Terzo settore per le Organizzazioni di volontariato**, può proporre al Consiglio Direttivo Regionale ed al Consiglio Direttivo Nazionale l'**accorpamento** del Comitato interessato a uno o più Comitati limitrofi.

### ***Ipotesi di impossibilità di risanamento***

Ove, ai sensi dell'articolo 13 lettera a) del *Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali* in caso di impossibilità di risanamento, di riorganizzazione sul territorio o di rimodulazione delle attività e/o di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia contrattuale, **non sussistano i requisiti per una gestione autonoma né per una proroga della gestione commissariale**, il commissario è tenuto a proporre al Consiglio Direttivo Regionale ed al Consiglio Direttivo Nazionale lo **scioglimento** e la **liquidazione** del patrimonio del Comitato ovvero altre tipologie di intervento previste dalla normativa vigente.